



Set Informativo CONTRATTO BASE CICLOMOTORE

Redatto secondo le linee guida del
Tavolo tecnico per contratti semplici e chiari

Verti Assicurazioni S.p.A. – via A.Volta,16 – 20093 Cologno Monzese (MI)

Questo Set Informativo, contenente DIP - Documento informativo precontrattuale, DIP Aggiuntivo, Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa Privacy, Allegato 3 e 4 e Allegato 4 ter, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.



MAPFRE

Edizione 11 giugno 2022

DIP

Assicurazione R.C. auto Ciclomotori

Documento Informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)

Compagnia: Verti Assicurazioni S.p.A. - Impresa di Assicurazioni |

Prodotto: Contratto Base Ciclomotore

Verti Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP (ora IVASS) n° 1364 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 290 dell'11/12/1999; è iscritta alla Sezione I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Set Informativo.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile dei Ciclomotori, con cilindrata non superiore ai 50cc, per i danni causati a Terzi dalla circolazione in aree pubbliche e a queste equiparate, aree private (non aperte al pubblico) con formula Bonus Malus.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **danni causati a Terzi** dalla circolazione del veicolo
- ✓ **responsabilità civile dei trasportati**: danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione
- ✓ **guida con patente scaduta entro 6 mesi**

Verti risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza, che viene definito massimale. Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a euro 6.450.000 per i danni alla persona e a euro 1.300.000 per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- ✗ **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario di veicolo in leasing**, per i danni a cose
- ✗ **il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in Leasing, per i danni a cose
- ✗ **i parenti e affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- ✗ **i soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, **i loro conviventi** e, se conviventi o loro carico, **i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado**, per i danni a cose



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione non è operante:

- ! se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
- ! se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
- ! se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 *-bis* e 187 del Codice della Strada
- ! se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
- ! se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
- ! se il veicolo circola in aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali)

Nei casi sopra elencati e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia. L'assicurazione ti copre anche negli Stati che fanno parte del sistema della carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di R.C. auto. Sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) sono indicati gli Stati in cui è operante e gli Stati in cui invece non vale (per questi ultimi sono riportate le sigle barrate). La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale è stato pagato il premio.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, devi rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e devi comunicare, per tutta la durata della polizza, i cambiamenti che comportano una modifica del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai Terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio, che è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero. Puoi pagare il premio con carta di credito, bonifico bancario, pagamento rateizzato tramite istituto di credito e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, con documenti di legittimazione denominati "Buoni Acquisto Polizza Verti". Il premio è comprensivo di imposte e contributo SSN.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza (data di decorrenza), se il premio è stato pagato entro tale data; in caso contrario, la polizza ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, ossia non è necessario dare disdetta.

L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza; la copertura assicurativa resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se ci ripensi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della polizza per disdire il contratto: Verti ti rimborserà la parte di premio relativa al periodo residuo, escluse le quote relative alle imposte e al contributo SSN.

Inoltre puoi disdire il contratto in corso di polizza per:

- vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, demolizione, cessazione dalla pubblica circolazione e furto del veicolo assicurato

DIP AGGIUNTIVO

Assicurazione R.C. auto Ciclomotore

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Impresa che realizza il prodotto: Verti Assicurazioni S.p.A. | Prodotto: Contratto Base Ciclomotori
Ed. 11 giugno 2022 (ultimo aggiornamento disponibile)

Questo documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutarti a capire meglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Prima di sottoscrivere il contratto, devi prendere visione delle Condizioni di Assicurazione.

Verti Assicurazioni S.p.A. - Gruppo MAPFRE - è iscritta all'Albo delle imprese IVASS con il numero 1.00134 Sez.I. - Compagnia autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento IVASS n.1364 del 02/12/99 pubblicato sulla G.U. n.290 dell'11/12/99
Via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI); Tel. 0221092300; www.verti.it; Email: informazioni@verti.it; PEC: verti@pec.verti.it

L'ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 31.12.2020, è pari a 262,1 milioni di euro di cui:
Capitale Sociale interamente versato: 205,8 milioni di euro
Totale Riserve Patrimoniali: 56,3 milioni di euro
Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.verti.it
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 179,7 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo (MCR): 67,2 milioni di euro
Fondi propri ammissibili a copertura SCR: 290,5 milioni di euro
Fondi proprio ammissibili a copertura MCR: 214,0 milioni di euro
Valore indice di solvibilità (Solvency ratio): 161,6%

Al contratto si applica la Legge italiana



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Verti garantisce un massimale minimo per sinistro pari a <ul style="list-style-type: none"> • 6.450.000 euro per i danni alla persona • 1.300.000 euro per i danni alle cose indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.
Garanzie estese	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilità civile trasportati - Guida con patente scaduta entro 6 mesi
Tipo di guida	Guida libera, aperta a tutti
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO Non sono al momento previste tali opzioni	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono al momento previste tali opzioni	

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. auto pagando un premio aggiuntivo?

Non sono previste coperture aggiuntive.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

In caso di sinistro, devi informare Verti entro 3 giorni dall'evento o da quando ne vieni a conoscenza: chiama il numero 0236617010 oppure accedi alla tua area personale my Verti e clicca su Richiedi assistenza. In alternativa, invia una comunicazione scritta a Verti Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri, via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Il Conducente deve sempre compilare e sottoscrivere il Modulo blu/CAI (Constatazione amichevole di incidente), anche se non firmato dalla controparte, che permette di raccogliere tutti gli elementi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento, targhe dei veicoli coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi Conducenti ed estremi delle coperture assicurative. Il Modulo blu/CAI va compilato anche nel caso in cui il Conducente non abbia subito un danno o sia lui interamente responsabile del sinistro.

Sulla copertina del Modulo blu/CAI sono riportate tutte le informazioni per la sua compilazione e su come comportarsi al momento del sinistro. Durante la denuncia telefonica Verti indicherà le modalità di invio del Modulo blu/CAI e di ogni altro documento ritenuto necessario dalla Compagnia

Procedura per il risarcimento del danno

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica la nuova procedura di risarcimento diretto, nei casi previsti dal Codice delle Assicurazioni. Verti risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

Risarcimento diretto o CARD: devi richiedere il risarcimento del danno direttamente a Verti e non all'assicuratore del veicolo responsabile.

La CARD si applica se:

- » il sinistro è causato da un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli
- » il Conducente non riporta lesioni superiori al 9% d'invalidità
- » il luogo di accadimento del sinistro si trova in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- » i veicoli coinvolti sono immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano
- » i veicoli sono assicurati con Compagnie che hanno sede legale in Italia o che esercitano l'assicurazione obbligatoria della R.C. auto aderendo al sistema del risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 23 e 24 del Codice delle Assicurazioni
- » il sinistro coinvolge un ciclomotore munito della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 153/2006.

Per avvalerti del risarcimento diretto, devi presentare richiesta risarcitoria a Verti tramite Raccomandata A/R o in alternativa la PEC, mettendo in conoscenza anche la Compagnia di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto: trovi le indicazioni complete sul sito internet verti.it nella sezione Sinistri, secondo quanto previsto dagli artt. 148 e 149 del Codice delle Assicurazioni.

I termini per la liquidazione del sinistro sono 60 giorni in caso di soli danni alle cose, oppure 90 giorni in caso di danno alla persona: tali termini decorrono da quando hai richiesto a Verti il

	<p>risarcimento del danno. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta.</p> <p>Rimborso del sinistro per evitare il Malus</p> <p>In caso di sinistro con colpa, per evitare maggiorazioni di premio o beneficiare di riduzioni, puoi rimborsare alla Compagnia gli importi pagati per i sinistri, tutti o in parte, avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. Puoi usufruire di questa possibilità solo per i sinistri già definiti alla scadenza della polizza. Per conoscere l'importo del rimborso del sinistro, chiama il numero 0236617100.</p> <p>I consulenti Verti:</p> <ul style="list-style-type: none"> » ti comunicheranno direttamente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento a Verti, in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento ordinaria » ti forniranno indicazioni per inviare la richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A., in caso di sinistro definito tramite procedura di risarcimento diretto. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione ti invierà tramite posta al tuo recapito, una lettera indicante l'importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso a CONSAP S.p.A. Puoi inoltrare richiesta direttamente alla Stanza di Compensazione, utilizzando questi recapiti: CONSAP S.p.A. – Stanza di compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono 0685796444; fax 0685796546/547; sito www.consap.it; email rimborsistanza@consap.it. <p>Nel caso di scatto del Malus dovuto a segnalazione da parte di altra Compagnia di assicurazione tramite la così detta procedura di Riciclo dei sinistri tardivi, puoi evitare le maggiorazioni contattando direttamente l'altra Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non prevista</p> <p>Prescrizione</p> <p>Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile). Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto dell'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Codice Civile).</p> <p>Nella garanzia R.C. auto, la Compagnia di assicurazione eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare a Terzi.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Per la garanzia R.C auto, Verti è tenuta, secondo quanto previsto dagli artt. 145, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, se ne sussistono le condizioni, a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi del suo diniego, nei termini qui di seguito indicati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i sinistri con soli danni a cose: <ul style="list-style-type: none"> » entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, unitamente al “modulo Blu”, conosciuto anche come “modulo CAI” (Constatazione Amichevole di Incidente) compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i Conducenti » entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa e se il “modulo Blu o CAI” è compilato in ogni sua parte, ma firmato unicamente dal richiedente. In entrambi i casi dovranno essere specificati data, ora e luogo nei quali sarà possibile prendere visione dei danni subiti dal veicolo danneggiato 2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa. I termini per il pagamento da parte di Verti sono 15 giorni dalla ricezione della tua comunicazione in cui accetti la somma offerta. <p>In caso di contenzioso civile, l'indennizzo verrà erogato secondo quanto disposto in sentenza dal giudice e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente</p>

 <p>Quando e come devo pagare?</p>	
<p>Premio</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>
<p>Rimborso</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata sulla scheda di polizza. Le copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza.
Sospensione	Non prevista.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	La polizza Verti ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, non è quindi necessario dare disdetta.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto? Quali costi devo sostenere?

Il prodotto Contratto Base Ciclomotori è rivolto a chi possiede un ciclomotore ad uso privato e deve farlo circolare scegliendo le condizioni standardizzate con massimale RCA minimo di legge, senza sospensione e guida libera a tutti. La polizza copre i danni che il veicolo assicurato può causare ad altri durante la circolazione.



Quali costi devo sostenere?

La distribuzione tramite il Preventivatore IVASS avviene senza costi di intermediazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Per contattare l'Ufficio Reclami scrivi una email all'indirizzo reclami@verti.it, o utilizza il form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del Sito www.verti.it; in alternativa, invia una lettera a: Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI). Ricorda di specificare sempre il numero di polizza, il numero di preventivo o di sinistro. Puoi anche utilizzare il Modulo Facsimile di Reclamo all'Impresa, reperibile sul sito web www.lvass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida.</p> <p>Il termine massimo per il riscontro al reclamo è pari a 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Se non sei soddisfatto dell'esito della tua richiesta o se ricevi risposta tardiva, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 0642133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Puoi fare ricorso alla mediazione per le controversie in materia di contratti assicurativi, tramite azione giudiziaria (Legge n.98 del 9/08/2013, che converte e modifica il Decreto Legge n.69 del 21/06/2013). In questo caso, devi depositare la domanda presso un Organismo di mediazione, nel luogo del giudice territorialmente competente, tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it.</p>
Negoziazione assistita	<p>È possibile scegliere la negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno R.C. auto, in base all'art. 3, co.1, Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162. La procedura inizia quando il difensore della parte che intende agire invita l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione. Mediante tale accordo, le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l'ausilio e l'assistenza di avvocati.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>CONCILIAZIONE PARITETICA: ANIA e alcune Associazioni dei Consumatori hanno sottoscritto un accordo che prevede una procedura per risolvere controversie in materia di risarcimento danni R.C. auto fino a € 15.000,00. Si può accedere alla conciliazione in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - omessa risposta della Compagnia tenuta al risarcimento nei termini previsti dalla Legge - rifiuto del risarcimento - accettazione a titolo di acconto dell'offerta risarcitoria. <p>Per accedere alla procedura, vai su www.conciliazioneaniaconsumatori.it. Le informazioni relative alla procedura di conciliazione delle controversie sono reperibili sui siti www.lvass.it (sezione Per i Consumatori) e www.ania.it (sezione Servizi).</p> <p>ARBITRATO: in caso di discordanza sull'entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Verti e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Verti e tuo, in quanto Assicurato, in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.</p> <p>Procedura FIN-NET: in caso di liti transfrontaliere, puoi presentare reclamo direttamente al sistema estero competente nel quale ha sede la Compagnia di assicurazione che ha stipulato il contratto: consulta il sito: http://www.ec.europa.eu/fin-net Puoi attivare la procedura FIN-NET direttamente dal sito http://www.ec.europa.eu/fin-net o rivolgendoti all'IVASS, la quale provvederà a sua volta all'inoltro alla Compagnia estera competente, dandone notizia al reclamante.</p>
Per questo contratto Verti ha predisposto un'area internet riservata al Contraente denominata my Verti, che dopo la sottoscrizione potrai consultare e utilizzare per gestire online la tua polizza	

GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" che compaiono all'interno del Set Informativo.

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie

Alienazione del veicolo

Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo

Apparecchi fonovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, lettori DVD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo

Aree equiparate alle strade di uso pubblico

aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica

Aree private

aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Garanzia prestata con il contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1882 del Codice Civile

Assistenza

Aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Attestazione sullo stato del rischio o attestato di rischio

Documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

Banca dati degli attestati di rischio

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio

Banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate)

Banca dati elettronica che le Compagnie hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari per dimostrare la copertura assicurativa del veicolo oggetto di contratto

Box

Luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo

Card

Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto

Classe di merito aziendale

Categoria alla quale il contratto è assegnato, sulla base di una scala di valutazione elaborata dalla singola Compagnia e correlata alla sinistrosità pregressa, per individuare il presumibile livello di rischiosità della garanzia prestata

Classe di merito CU

Categoria alla quale il contratto è assegnato sulla base di una scala di valutazione stabilita dall'IVASS, con proprio Provvedimento, che tutte le Compagnie devono indicare nell'attestato di rischio accanto alla classe di merito

aziendale a fini di confrontabilità delle offerte assicurative R.C. auto

Codice della Strada

D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni

Codice delle Assicurazioni

D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle Assicurazioni Private e successivi regolamenti di esecuzione

Compagnia

Verti Assicurazioni S.p.A.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto

Consap S.p.A

Concessionaria servizi assicurativi pubblici

Cose

Oggetti materiali e/o animali

Degrado

Riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro e il suo valore a nuovo

Denuncia sinistro

Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggi o coinvolga il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno da parte del Servizio Sinistri Verti

Franchigia

Cifra fissa espressa in euro che rimane a carico dell'Assicurato e viene applicata sull'ammontare del danno

Furto

Il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque sottrae il bene assicurato a colui che lo detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri

Garage

Luogo custodito e gestito da imprese di vigilanza pubbliche o private

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma

Incidente

Qualsiasi evento accidentale, in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato

Indennizzo

Importo dovuto da Verti all'Assicurato in caso di sinistro ai sensi delle Condizioni di Assicurazione

IUR: Identificativo Unico Del Rischio

Codice che consente di aggiornare, nella banca dati degli attestati, la Tabella della sinistrosità pregressa del rischio identificato, anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di Compagnia di assicurazione

Invalidità Permanente

Perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta

IVASS (già ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n.35

Massimale

Somma massima che Verti è tenuta a pagare in caso di sinistro

Optional

Installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags

Perdita Totale

Furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale e i danni parziali in caso di riparazione antieconomica, ovvero quando il valore del danno supera il valore commerciale del veicolo

Periodo di osservazione

Periodo contrattuale rilevante ai fini della variazione della classe di merito per effetto dei sinistri pagati nel periodo

Polizza

Documento contrattuale che prova e disciplina i rapporti tra Compagnia, Contraente e Assicurato ed è costituito dalla scheda di polizza ed eventuali relative appendici, dal certificato e dalla carta verde (se prevista dal contratto) e dal Set Informativo

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico

Premio

Importo complessivamente dovuto dal Contraente a Verti, determinato in funzione dei dati del Contraente, del veicolo e di ogni altro elemento di personalizzazione tariffaria

Procedura di "riciclo" dei sinistri "tardivi"

Procedura automatizzata che tramite il codice IUR consente di trasmettere tra le varie Compagnie eventuali sinistri pagati al di fuori del periodo di osservazione o dopo la scadenza della polizza stesso

Prezzo d'acquisto

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto

Proprietario

Intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà

Proprietà privata

Luogo anche all'aperto, ma circondato da recinzione o cancello e comunque chiuso al pubblico, compreso il caso del posto assegnato condominiale

Rapina

Sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che lo detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto

Residenza

Luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente e ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione) in Italia

Richiesta danni

Comunicazione scritta effettuata ai sensi di Legge art. 148 (procedura di risarcimento) e art. 149 (risarcimento diretto) Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del Responsabile Civile o al proprio assicuratore il risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale

Risarcimento

Importo dovuto da Verti al Terzo danneggiato in caso di sinistro

Risarcimento diretto

Procedura per ottenere il risarcimento dei danni subiti in un sinistro R.C. auto direttamente da Verti invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile

Rischio

Probabilità che si verifichi il sinistro

Rivalsa

Esercizio del diritto che Verti ha di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto

Scoperto

Importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro

Sinistro o caso assicurativo

Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Somma assicurata

Importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito

Stanza di compensazione

Ufficio, istituito presso la CONSAP, che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra Compagnie partecipanti alla Card

Strada

Via pubblica o privata aperta alla libera circolazione

Surrogazione

Diritto che Verti ha di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del Terzo responsabile, o di sostituirsi al Terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato

Terzi danneggiati

Soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente

Unico caso assicurativo

Fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati

Valore a Nuovo

Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del veicolo comprensivo di optional se assicurati

Valore Commerciale

Quotazione riportata dalla rivista specializzata "Quattroruote" o in caso di cessazione della sua pubblicazione la quotazione media del mercato

Vandalismo

Atto doloso e violento operato con qualunque mezzo allo scopo di danneggiare l'altrui proprietà senza ricavarne lucro alcuno e profitti per sé o per altri

Veicolo

Mezzo, ad uso privato, descritto nella scheda di polizza e identificato dal numero di targa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le Condizioni di Assicurazione Ciclomotori Verti sono seguite dall'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

1. NORME GENERALI

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

1.1 Verifiche per il perfezionamento del contratto e decorrenza della garanzia

Verti provvede, in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 209/2005, a accertare la veridicità delle dichiarazioni effettuate dal Contraente in fase di preventivo, anche al fine di controllarne la coerenza con le esigenze assicurative del cliente.

Cosa si intende per contratto adeguato?

La normativa prevede la verifica dell'adeguatezza del tuo contratto prima dell'acquisto, al fine di rendere la polizza coerente con le tue esigenze assicurative. Il nostro preventivo è personalizzato sulla base delle tue risposte: controlla la correttezza e la veridicità dei dati prima dell'acquisto della polizza e segnala eventuali incongruenze. Solo così potrai ricevere un'offerta basata sulle tue reali esigenze.

La verifica dell'adeguatezza dei contratti è normata dal Regolamento IVASS n. 40/2018 art. 58. La Compagnia esegue le verifiche principalmente tramite consultazione delle banche dati pubbliche e private, anche ai sensi dell'art. 134 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private.

Verti acquisisce, direttamente dal Preventivatore IVASS tutte le informazioni relative all'attestato di rischio. Se i dati dichiarati nel preventivo non coincidessero con le informazioni fornite dal Preventivatore IVASS, Verti potrà richiedere al Contraente l'invio dei documenti indicati al successivo paragrafo 1.5.

In tal caso, non verrà consentita la stipula della Polizza sino alla regolarizzazione della posizione, ferme restando le tempistiche tecniche necessarie per le complesse attività antifrode, che oggi le Compagnie assicurative sono tenute a svolgere per Legge.

Nel caso in cui i dati richiesti in preventivo (diversi dalla targa, codice fiscale o dalla data di nascita del Proprietario del veicolo) siano invece acquisiti da Verti tramite il Preventivatore IVASS e, quindi, direttamente dalle banche dati, sarà il Contraente a doverne verificare l'esattezza e ad attivarsi affinché eventuali divergenze possano essere regolarizzate.

Se non emergono anomalie a seguito del controllo della documentazione di cui al successivo paragrafo 1.5, Verti, dopo aver verificato il pagamento, comunica la copertura assicurativa alla banca dati SITA (Sistema Integrato Targhe assicurate) e ad avvertire il Contraente che il veicolo oggetto del contratto ha copertura assicurativa valida.

Il certificato di assicurazione è inviato secondo le modalità scelte dal Contraente, ai sensi del Regolamento IVASS n. 41/2018 e del successivo paragrafo 1.4.

In ogni caso il contratto si intende perfezionato solo con il pagamento del premio da parte del Contraente.

Le modalità di pagamento previste sono: la carta di credito, il bonifico bancario il pagamento rateizzato, salvo approvazione della finanziaria e alle condizioni previste nel sito www.verti.it e, qualora previsto nell'ambito di determinate campagne promozionali, i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 Codice Civile denominati Buoni Acquisto Polizza Verti, le cui caratteristiche e condizioni di utilizzo saranno specificate sui Buoni di Acquisto e sul sito internet indicato sui Buoni stessi. Il sistema di acquisto con carta di credito via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del giorno indicato sulla scheda di polizza che è la data di decorrenza, se il premio è stato pagato; in caso contrario, ha validità dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

1.2 Conservazione della classe di merito maturata

In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, furto, esportazione definitiva e cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente ha diritto di chiedere a Verti che la polizza sia valida per un altro veicolo della stessa tipologia, con conseguente conservazione della classe di merito maturata, purché il Proprietario rimanga invariato.

Tale diritto può essere fatto valere anche

- » dal coniuge, da persona unita civilmente o dal convivente di fatto
- » in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno soltanto di essi
- » dagli eredi, in caso di morte del proprietario del veicolo assicurato, purché conviventi con lui al momento del suo decesso
- » dagli utilizzatori di un veicolo intestato a portatore di handicap purché questi siano registrati sul libretto di circolazione, quali intestatari temporanei per almeno 12 mesi
- » dagli utilizzatori di un veicolo acquistato in leasing operativo o finanziario o noleggio a lungo termine con contratto maggiore di 12 mesi, purché questi siano registrati sul libretto di circolazione del veicolo alienato, quali intestatari temporanei da almeno 12 mesi
- » in caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa
- » da una persona giuridica che ha acquisito la proprietà, in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda di una società di persone o capitali proprietaria del veicolo
- » in caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, come ad esempio autocarri reimmatricolati come autovetture
- » in caso di veicoli già assicurati all'estero, purché il contraente consegni una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di merito CU da applicare alla polizza, secondo quanto indicato nella tabella Criteri di attribuzione della classe di merito CU

In caso di acquisto di ulteriore veicolo appartenente alla stessa o differente tipologia da parte del medesimo Proprietario di un veicolo già assicurato (o di un suo familiare stabilmente convivente), Verti assegna al nuovo contratto la medesima classe di merito maturata

sul veicolo già assicurato, a condizione che il Proprietario/Locatario, in caso di veicolo acquistato in leasing, sia una persona fisica, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 134 comma 4-bis del Codice delle Assicurazioni – Legge Bersani n.40 del 02 aprile 2007.

Al momento del rinnovo di un contratto privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, puoi richiedere l'applicazione della classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un veicolo, della stessa o di differente tipologia, purché di proprietà della stessa persona fisica o di un familiare stabilmente convivente.

La documentazione da inviare per il riconoscimento della classe, è descritta nell'Allegato 1.

1.3 Duplicato del certificato e della carta verde

Nel caso in cui il certificato o la carta verde si siano accidentalmente deteriorati, siano stati persi o rubati, puoi richiedere un duplicato. In caso di furto o smarrimento, la Compagnia può chiederti una copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

1.4 Invio documentazione e comunicazioni

La documentazione e le comunicazioni contrattuali sono redatte da Verti in lingua italiana e possono essere trasmesse dalla Compagnia al Contraente, e viceversa, tramite posta elettronica o posta cartacea, a seconda della modalità scelta dal Contraente. Verti invierà la corrispondenza nella modalità prescelta, modificandola su semplice richiesta del Contraente.

GESTIONE DEL CONTRATTO E CONDIZIONI GENERALI

1.5 Consegna e controllo documenti

Come indicato al precedente paragrafo 1.1, Verti, ai fini della stipula della polizza e nell'ambito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 132 del Codice delle Assicurazioni, potrebbe richiedere al Contraente l'invio della documentazione necessaria alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di preventivo. Potranno, in particolare, a titolo esemplificativo, essere richiesti:

- » copia del libretto o documento unico di circolazione aggiornato con eventuale passaggio di proprietà
- » eventuali dichiarazioni ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile
- » ulteriore documentazione descritta nell'Allegato 1.

Il Contraente potrà richiedere a Verti la rivalutazione della classe di merito assegnata, previa rettifica o aggiornamento dei dati presenti nella banca dati di riferimento.

Se al momento della stipula della polizza l'attestato di rischio non è presente nella banca dati, Verti acquisisce direttamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito.

1.6 Mancata consegna dei documenti

In caso di mancato invio dei documenti, l'assegnazione della classe di merito Bonus Malus 18 è prevista dal Provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018.

1.7 Dichiarazioni inesatte o non veritiere scoperte successivamente alla stipula ma prima della verifica di un sinistro

Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto ma prima dell'accadimento di un sinistro, la Compagnia dovesse scoprire dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, la stessa si riserva di agire ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Entro il termine di 3 mesi decorrente dal giorno in cui abbia conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza, la Compagnia si riserva di:

- » impugnare la polizza ed agire per l'annullamento del contratto (ove il Contraente abbia agito con dolo o colpa grave)
- » recedere dal contratto (ove il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave).

A titolo esemplificativo, le dichiarazioni inesatte potrebbero riguardare il luogo di residenza, comune o provincia, del Proprietario/Assicurato o le caratteristiche tecniche del veicolo.

In tali casi la Compagnia ha comunque diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso sino al momento in cui la Compagnia impugna il contratto dichiarando di recedervi. In ogni caso, Verti ha diritto al premio dovuto per il primo anno. A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

- » se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA
- » se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia, la quale procederà ad annullare la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.8 Dichiarazioni inesatte e reticenze scoperte successivamente al sinistro

Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze scoperte successivamente al sinistro e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente e riportate sul preventivo, il risarcimento o l'indennizzo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile:

- » non sono dovuti in caso di dolo o colpa grave
- » sono dovuti, in mancanza di dolo o colpa grave, in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato.

Nei casi sopra menzionati, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'eventuale inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dall'art. 144 del Codice delle Assicurazioni.

In tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere

risolto di diritto da parte della Compagnia, tramite l'invio di una Raccomandata con un preavviso di 15 giorni.

A fronte dell'esercizio dei rimedi contemplati dagli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile:

» se i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde), non siano stati ancora trasmessi, Verti si asterrà dal procedere a tale invio e alla comunicazione della copertura assicurativa alla banca dati SITA

» se invece i documenti definitivi di polizza (certificato di assicurazione e eventuale carta verde) siano stati ricevuti, il Contraente sarà tenuto a restituirli dietro semplice richiesta della Compagnia la quale annullerà la copertura assicurativa dalla banca dati SITA.

1.9 Aggravamento di rischio

Per l'intera durata della polizza, il Contraente è tenuto a comunicare a Verti qualsiasi variazione dei dati che possa modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

In tali ipotesi, relativamente alla garanzia di R.C. auto, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

MODIFICHE AL CONTRATTO

1.10 Adempimenti necessari

Il Contraente può apportare delle modifiche al contratto alle seguenti condizioni:

» deve aver già inviato i documenti richiesti al paragrafo 1.5
» deve aver già effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti.

Le modalità con le quali il Contraente può apportare le modifiche sono illustrate nella tabella riportata nell' Allegato 2.

1.11 Sostituzione con un altro veicolo

In corso di contratto, puoi **sostituire il veicolo assicurato** con conseguente conguaglio del premio, **mantenendo la classe di merito maturata**. Riceverai i nuovi documenti contrattuali, ferma la scadenza del contratto originario. **Dopo la sostituzione del veicolo, dovrai distruggere la carta verde e il certificato.**

Ti ricordiamo che la classe di merito segue sempre le regole evolutive indicate al paragrafo 1.2 Conservazione della classe di merito maturata.

Nel caso di richiesta di sostituzione del veicolo assicurato con veicolo appartenente ad altra tipologia, il contratto verrà assegnato:

» alla classe di merito di Bonus Malus 14, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia un'autovettura, un motociclo o un taxi

» alle forme tariffarie Franchigia Fissa ed assoluta e Tariffa Fissa, nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare appartenga a una tipologia differente da autovettura, motociclo o taxi; per maggiori informazioni, vedi il Set Informativo Multisetto, disponibile sul sito internet verti.it

1.12 Trasferimento di proprietà del veicolo assicurato

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato, il Contraente può decidere di cedere anche il contratto. La richiesta di cessione di contratto dovrà avvenire contestualmente al passaggio di proprietà o comunque entro il termine massimo di 7 giorni dallo stesso.

In tal caso Verti prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza; e non prevede il rilascio dell'attestato di rischio al cessionario: per assicurare lo stesso veicolo, il nuovo Proprietario del veicolo dovrà stipulare una nuova polizza a cui verrà applicata la classe di merito 14.

Il Contraente è tenuto a distruggere la carta verde e il certificato in suo possesso.

Nel caso in cui il trasferimento di proprietà del veicolo assicurato non comporti la cessione del contratto, Verti aggiornerà il contratto inserendo i dati del nuovo Proprietario e assegnando la classe di merito 14.

1.13 Risoluzione del contratto

1) Il contratto può essere risolto:

» su richiesta del Contraente, in caso di cessazione del rischio (vendita, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo). Il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato

» in caso di furto. Il contratto è risolto dal giorno successivo alla data della denuncia presentata alle Autorità competenti. In tutte le ipotesi sopra indicate, Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà al Contraente la parte di premio relativa alla R.C. auto per il periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta e del contributo SSN.

Fatto salvo il caso di furto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato e la carta verde in suo possesso.

Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche nel caso di richiesta di risoluzione per documentata consegna in conto vendita purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente è tenuto a fornire a Verti il documento comprovante la consegna in conto vendita allegando ad esso la richiesta di risoluzione del contratto e la dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde.

Il rimborso del premio relativo alla garanzia R.C. auto pagato e non goduto sarà calcolato dalla data della consegna in conto vendita del veicolo e verrà effettuato solamente alla ricezione di tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui il veicolo assicurato sia un ciclomotore non munito del certificato di circolazione e della targa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 153/2006, la risoluzione del contratto è possibile solo in caso di certificata demolizione.

2) Il contratto deve essere risolto in caso di:

» decesso del Proprietario del veicolo e conseguente trasferimento di proprietà ad un erede non convivente con il de cuius all'atto del decesso.

» decesso del Proprietario del veicolo e contraente della polizza.

Verti, ferma la regolarità amministrativa e contabile del contratto, rimborserà all'erede legittimo la parte di premio relativo alla garanzia R.C. auto al netto dell'imposta e del contributo SSN a decorrere dalla data di ricezione della

richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- » dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
- » certificato di morte
- » documento comprovante la qualità di erede.

Laddove il Contraente di polizza sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, il rimborso verrà evaso a suo favore a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risoluzione, la quale dovrà essere inviata unitamente alla seguente documentazione:

- dichiarazione di distruzione del certificato di assicurazione e della carta verde
- certificato di morte.

1.14 Obbligo distruzione di certificato e carta verde

La disposizione contenuta in questo paragrafo viene applicata in tutti casi in cui, a seguito di modifica del contratto, viene esplicitamente richiesto al Contraente di distruzione del certificato e carta verde.

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione di certificato e carta verde è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da Verti a Terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

1.15 Reclami

Ti ricordiamo che una richiesta di chiarimenti o di assistenza non è un reclamo. Per questi casi, e per qualunque necessità di avere informazioni o supporto, puoi contattare, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00:

Servizio Preventivi: +390236617001

Servizio Rinnovi: +390236617100

Servizio Clienti: +390236617100

Servizio Sinistri: +390236617100

I nostri consulenti sono a tua disposizione per offrirti supporto e chiarimenti.

Nel caso fossi insoddisfatto del servizio offerto e volessi presentare reclamo, ti chiediamo di inoltrarlo attraverso:

- form dedicato disponibile nell'apposita sezione reclami del sito www.verti.it

- email indirizzata a casella_reclami@verti.it

- posta all'indirizzo Verti - Ufficio Reclami - via A. Volta 16 - 20093 Cologno Monzese (MI).

In assenza di riscontro entro 45 giorni o nel caso questo non fosse ritenuto soddisfacente, è possibile rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), allegando la documentazione relativa al reclamo presentato alla Compagnia. Le informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e l'apposito modello da utilizzare sono reperibili sul sito www.ivass.it/Consumatori, alla sezione Reclami.

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 46 del 5 maggio 2016, indichiamo di seguito le specifiche sulla modalità di gestione dei reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi.

Reclami relativi al comportamento degli Intermediari Assicurativi anche a titolo accessorio (iscritti in Sezione A o F del RUI) e dei loro dipendenti e collaboratori.

Verti gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli Agenti di cui si avvale e degli Intermediari a titolo accessorio che operano su incarico della stessa Compagnia per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai

comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

Reclami relativi al comportamento degli altri Intermediari Assicurativi (Iscritti in Sezione B e D del RUI) e loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Broker e Banche) coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente. Qualora il reclamo dovesse pervenire a Verti, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché analizzi il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

1.16 Regime Fiscale

Alle garanzie presenti in contratto si applica il seguente regime fiscale:

GARANZIE	IMPOSTE
RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	*23.00%

* comprensivo del contributo SSN del 10.50%.

Avvertenza: in base all'art.17 del D.Lgs. 6 maggio 2011 n. 68, le province possono variare l'aliquota base della R.C. auto con un'oscillazione massima di 3,5 punti percentuali in aumento o in diminuzione. Per verificare l'aliquota applicata dalla provincia di residenza del Proprietario del veicolo si rimanda al sito internet del governo www.finanze.gov.it

1.17 Diritto d'accesso agli atti della Compagnia

Verti, ai sensi dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni e del relativo Regolamento attuativo Decreto Ministeriale n. 191/2008 gestisce la richiesta di accesso agli atti, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, inviando copia dei documenti tramite lettera Raccomandata alla residenza del Contraente/Assicurato.

1.18 Incidenti stradali con controparti estere

L'Assicurato, dopo aver sporto denuncia telefonica secondo le modalità illustrate nel DIP Aggiuntivo alla sezione Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? dovrà procedere come di seguito dettagliato.

Incidente sul territorio italiano con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI (Ufficio Centrale Italiano) tramite lettera Raccomandata A/R da indirizzare in Corso Sempione 39, 20145 Milano oppure in alternativa a mezzo PEC a uci@pec.uci.it. L'UCI, ricevuta la richiesta, comunicherà il nome della Compagnia incaricata di liquidare il danno.

Si ricorda che l'UCI non ha alcuna competenza per incidenti provocati da veicoli muniti di targa italiana anche qualora fossero assicurati con una Compagnia estera.

Incidente sul territorio estero con controparte estera

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio estero in un incidente con un veicolo con targa estera, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento

al "Bureau" dello Stato dove è avvenuto l'incidente (organismo equivalente all'UCI italiano). Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera: per individuarla correttamente, l'assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A, Centro informazioni (Via Yser, 14 - 00198 Roma - fax: 0685796270 – indirizzo email richieste.centro@consap.it – indirizzo PEC centroinformazioni@pec.consap.it - www.consap.it). Per informazioni è possibile collegarsi al sito internet <https://portale.consap.it>. Si ricorda che, in questa casistica, l'UCI non ha alcuna competenza.

Incidente sul territorio estero con controparte non identificata o non assicurata

In caso di incidente avvenuto con un veicolo non identificato o di cui risulti impossibile entro 2 mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta a CONSAP S.p.A.: dal 2003 la CONSAP, quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, svolge il ruolo di Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto (2000/26/CE) agevolando le persone lese residenti in Italia nel conseguimento del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro R.C. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo.

Disposizioni di Legge

1.19 Oneri fiscali e di Legge

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per Legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.20 Foro competente

In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del contraente.

1.21 Rinvio alle norme di Legge

Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di Legge.

Si raccomanda l'uso dei presidi di sicurezza obbligatori (artt. 171 e 172 del Codice della Strada).

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo

Eventuali aggiornamenti o variazioni al questo Set Informativo, verranno pubblicati sul sito internet www.verti.it

2 – Responsabilità Civile auto

Verti si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, dalla circolazione del veicolo descritto nella scheda di polizza.

L'assicurazione copre anche la R.C. auto per i danni causati dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico.

La polizza è stipulata in forma Bonus Malus, la quale prevede:

- » riduzioni di premio in assenza di sinistri nel periodo di osservazione
- » maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nel periodo di osservazione o nel caso in cui Verti abbia ricevuto da parte di altra Compagnia di assicurazione, tramite la così detta procedura di riciclo dei sinistri tardivi, indicazione che il veicolo è stato coinvolto in sinistri, pagati fuori dal periodo di osservazione, che hanno dato luogo a pagamenti per risarcimenti per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

2.1 Soggetti esclusi

Per Legge non sono considerati Terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- » **il Conducente del veicolo responsabile del sinistro**, per i danni a persona e a cose
- » **il Proprietario del veicolo, l'Usufruttuario, l'Acquirente con patto di riservato dominio, il Locatario** di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **il coniuge non legalmente separato**, il convivente, gli ascendenti e discendenti del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario di veicolo in leasing, per i danni a cose
- » **i parenti ed affini entro il terzo grado** del Conducente e del Proprietario del veicolo, dell'Usufruttuario, dell'Acquirente con patto di riservato dominio, del Locatario per veicolo in leasing, se conviventi o a loro carico, per i danni a cose
- » **i Soci a responsabilità illimitata**, se l'Assicurato è una Società, i loro conviventi e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, gli ascendenti e discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, per i danni a cose.

2.2 Condizioni sempre operanti

Responsabilità civile trasportati

La polizza copre la Responsabilità civile dei trasportati nel caso essi procurino involontariamente danni a Terzi durante la circolazione del veicolo assicurato. Sono esclusi i danni al veicolo assicurato e agli altri occupanti del veicolo stesso.

La garanzia è prestata entro i limiti previsti in polizza per la garanzia di Responsabilità civile obbligatoria.

Guida con patente scaduta da non più di 6 mesi

Verti, in parziale deroga di quanto già disposto sulla garanzia R.C. auto nel DIP alla sezione "Ci sono limiti di copertura"? rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario e del Conducente del veicolo assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia, qualora il Conducente, pur essendo in possesso di idonea patente, abbia involontariamente omissso di rinnovarla, purché entro 6 mesi dalla data di scadenza.

2.3 Estensione territoriale

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, negli Stati aderenti all'Unione Europea, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia, nel Principato di Monaco, in Svizzera, in Andorra e in Serbia. L'elenco degli Stati nei quali è operante la carta verde, secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di R.C. auto è indicato nel documento stesso. La carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

2.4 Gestione delle vertenze

Verti assume a nome dell'Assicurato la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, fino a quando ne ha interesse, in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, incaricando, ove occorra, legali o tecnici.

Verti ha anche facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

2.5 Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante:

- se il Conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi
 - se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione, per i danni ai Terzi trasportati
 - se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti oppure da persona alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186 *-bis* e 187 del Codice della Strada
 - se il veicolo adibito ad uso privato è utilizzato come scuola guida e l'esercitazione non è svolta ai sensi delle vigenti norme di Legge
 - se il veicolo circola in piste o circuiti privati oppure partecipa a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
 - se il veicolo circola in aree aeroportuali civili e militari salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali)
- Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, Verti eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

ALLEGATO 1 – La disciplina del Bonus Malus

La formula Bonus Malus prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nei periodi di osservazione.

In assenza di sinistri, Verti applicherà alla tariffa della garanzia R.C. auto, in vigore all'atto del rinnovo, i coefficienti riportati nella tabella che trovi qui sotto.

Evoluzione delle classi di Bonus Malus	Coefficienti di determinazione del premio
1	0,48
2	0,52
3	0,60
4	0,62
5	0,64
6	0,66
7	0,68
8	0,71
9	0,76
10	0,78
11	0,85
12	0,91
13	1,10
14	1,33
15	1,35
16	1,80
17	2,00
18	2,25

Cos'è il periodo di osservazione?

È il periodo che viene preso come riferimento per l'assegnazione della classe di merito CU.

Durante la prima annualità assicurativa, il periodo va dal giorno della decorrenza della polizza fino a 60 giorni prima della scadenza. I periodi delle annualità successive alla prima, iniziano 60 giorni prima della decorrenza della polizza e terminano 60 giorni prima della scadenza.

In ogni caso, Verti comunicherà, tramite la procedura di riciclo dei sinistri tardivi, i pagamenti di sinistri avvenuti al di fuori del periodo di osservazione per i quali sia stata

accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

L'art. 133 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dall'art. 34 bis del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, prevede che in assenza di sinistri, le variazioni in diminuzione del premio siano preventivamente quantificate in rapporto alle classi di merito ed esplicitamente indicate nella polizza. A tal fine si segnala che tali variazioni in termini percentuali, da applicarsi alla tariffa che risulterà in vigore al momento del rinnovo, sono riportate nella tabella sotto riportata.

VARIAZIONI PERCENTUALI IN ASSENZA DI SINISTRI	
Evoluzione Classi di Bonus Malus	Variazione percentuale
2 - 1	-7,7%
3 - 2	-13,3%
4 - 3	-3,2%
5 - 4	-3,1%
6 - 5	-3,0%
7 - 6	-2,9%
8 - 7	-4,2%
9 - 8	-6,6%
10 - 9	-2,6%
11 - 10	-8,2%
12 - 11	-6,6%
13 - 12	-17,3%
14 - 13	-17,3%
15 - 14	-1,5%
16 - 15	-25,0%
17 - 16	-10,0%
18 - 17	-11,1%

All'atto della stipula della polizza, la classe di merito viene acquisita e assegnata direttamente dalla Compagnia per via telematica tramite la banca dati degli attestati di rischio, fermo restando il diritto della compagnia di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dagli assicurati.

Al momento dell'acquisto della polizza, se l'attestato di rischio non risulta presente nella banca dati degli attestati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di

rischio utile e richiede al Contraente una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. Ai sensi del Regolamento IVASS n. 9/2015, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, Verti rende disponibile l'attestato di rischio nell'area personale my Verti sul sito verti.it

Il Contraente può richiedere la consegna dell'attestato di rischio anche tramite email. Verti si impegna, inoltre, senza

costi aggiuntivi a carico del Contraente, ad informarlo di ogni eventuale variazione peggiorativa alla classe CU.

Situazione del veicolo e situazione contrattuale	Classe CU di assegnazione	Documentazione da inviare
1 Veicolo provvisto di attestato di rischio scaduto da meno di uno anno	Classe di merito riportata sull'attestato di rischio, relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » dichiarazione di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della polizza, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso in cui l'attestato di rischio risulti scaduto da oltre 3 mesi ma meno di un anno » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
2 Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A., oppure oggetto di contratto ceduto	Classe di merito 14	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà nonché » appendice di cessione di contratto » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
3 Veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta o assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A. di proprietà del medesimo Proprietario (o di un suo familiare stabilmente convivente) di un veicolo della stessa o di differente tipologia già assicurato in formula Bonus Malus con o senza franchigia (agevolazione così detta Legge Bersani).	Classe di merito maturata sul veicolo già assicurato	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo già assicurato » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente), certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
4 Attestato di rischio indicante targa diversa da quella del veicolo assicurato	Classe di merito riportata sull'attestato di rischio, se i veicoli appartengono alla medesima tipologia oppure classe di merito 14, se i veicoli appartengono a una tipologia diversa	<ul style="list-style-type: none"> » documento attestante il trasferimento di proprietà o la cessazione del rischio del veicolo indicato sull' attestato di rischio » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito (nel caso il pagamento avvenga con tale modalità).

5 Veicolo rubato, assicurato in forma Bonus Malus con o senza franchigia	Classe di merito risultante dall'attestato di rischio relativa alla precedente assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente » copia dell'appendice di risoluzione per furto rilasciata dalla precedente Compagnia » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.
6 Mancanza di attestato di rischio o della documentazione specifica richiesta da Verti oppure nel caso in cui la prima immatricolazione o la voltura al P.R.A. sia avvenuta da oltre un anno	Classe di merito 18	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità. <p>Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 90 giorni successivi alla stipula della polizza.</p>
7 Veicolo provvisto di attestato di rischio indenne da sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni.	Classe di merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente	<ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione con indicazione di eventuale passaggio di proprietà » copia del documento attestante il rinnovo del contratto riferito al veicolo dal quale si vuole ereditare la classe di merito » dichiarazione attestante che il Proprietario del veicolo sia il medesimo Proprietario del veicolo assicurato o un suo familiare stabilmente convivente/certificazione dello stato di famiglia » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » carta d'identità delle persone presenti nella polizza e del titolare della carta di credito, nel caso il pagamento avvenga con tale modalità.

Quale documento viene utilizzato per determinare la classe di merito?

Il documento di riferimento per la determinazione della classe di merito è l'**attestato di rischio**.

Al fine di stabilire la classe di conversione universale, denominata CU, come da criteri riportati nel Provvedimento N. 72 del 16 aprile 2018, occorre verificare i dati riportati sull'attestato di rischio per:

- » determinare una classe di merito, considerando le annualità complete, a eccezione di quella in corso, senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, e senza sinistri con responsabilità principale
- » considerare tutti gli eventuali sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, compresa l'annualità in corso: per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi fino a giungere a determinare la classe di assegnazione

Importante: nella tabella della sinistrosità pregressa, presente nell'attestato di rischio, gli anni che riportano la sigla N.A. (veicolo Non Assicurato), non sono considerati anni senza sinistri.

Per le annualità successive a quella della stipula, all'atto del rinnovo la polizza è assegnata alla classe di merito di

pertinenza in base alla tabella di regole evolutive qui sotto riportata. Il criterio di assegnazione si basa sulla presenza o meno di pagamenti di effettuati da Verti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri per i quali sia stata accertata la responsabilità principale del Conducente del veicolo assicurato.

In caso di corresponsabilità paritaria, ossia quando la responsabilità dei sinistri è attribuita in pari misura ai Conducenti di tutti i veicoli coinvolti:

- » i contratti di assicurazione non subiranno l'applicazione del Malus
- » nell'attestato di rischio verrà segnalato il grado di responsabilità: questo significa che, in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente corresponsabilità paritaria del Conducente del veicolo assicurato, verrà applicato il Malus nel momento in cui la percentuale di responsabilità cumulata raggiunga almeno il 51% negli ultimi 5 anni.

In mancanza di risarcimento di danni, anche parziale, la polizza è considerata immune da sinistri secondo la logica della predetta tabella delle regole evolutive, anche in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento. Inoltre all'atto del rinnovo l'assicurato, esclusivamente persona fisica e purché il contratto sia privo di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni potrà richiedere l'applicazione della classe di

merito risultante dall'Attestato di Rischio relativo ad un contratto in corso di validità di un ulteriore veicolo, della stessa o di differente tipologia rispetto al veicolo da assicurare, del medesimo Proprietario o di proprietà di un familiare stabilmente convivente (così detta Rc familiare).

La classe di merito di conversione universale (CU), presente su tutti gli attestati di rischio, consente al Contraente/Proprietario la comparazione delle varie proposte di contratti R.C. auto.

Come previsto dall'art. 134 del Codice delle Assicurazioni, le informazioni relative all'attestato di rischio vengono trasmesse ed acquisite direttamente da Verti dalla banca dati elettronica degli attestati.

L'attestato di rischio non può essere rilasciato se la polizza ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione.

Il periodo di validità dell'attestato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza della polizza. Tuttavia ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultimo attestato conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- » cessazione del rischio del veicolo assicurato (vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva all'estero, cessazione della pubblica circolazione) o furto del veicolo assicurato
- » risoluzione della polizza a seguito di sospensione senza riattivazione
- » mancato rinnovo della polizza per mancato utilizzo del veicolo.

**Criteria di attribuzione della classe di merito CU
Tabella di conversione**

Criteria di attribuzione della classe di merito CU					
Classe di merito	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Allegato 2 – Modifiche alla polizza

Se hai bisogno di modificare la tua polizza, invia la documentazione indicata nella tabella che trovi qui di seguito, scegliendo una delle seguenti modalità:

- » tramite form nella pagina www.verti.it/contattaci
- » via posta a Back Office Verti Assicurazioni S.p.A. via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI)

Tipo di modifica	Modalità
Sostituzione con un altro veicolo	Comunicare la modifica a Verti chiamando il numero 0236617100 e inviare: <ul style="list-style-type: none"> » libretto o documento unico di circolazione completo di eventuale passaggio di proprietà del nuovo veicolo » certificato di residenza delle persone presenti nella polizza » appendice di polizza firmata.
Trasferimento di proprietà con cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di cessione di contratto all'acquirente firmata dal Contraente cedente corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà. Il modulo con la richiesta di cessione di contratto può essere scaricato dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Trasferimento di proprietà senza cessione di polizza	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia del libretto o documento unico di circolazione del veicolo aggiornato con passaggio di proprietà.
Risoluzione della polizza per cessazione del rischio	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » richiesta di risoluzione della polizza, corredata dalla dichiarazione di aver distrutto il certificato di assicurazione e la carta verde » atto comprovante l'alienazione del veicolo. In particolare per: <ul style="list-style-type: none"> » vendita: atto di vendita comprovante il trasferimento di proprietà » esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo: attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe » demolizione: certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo. Per la richiesta di risoluzione del contratto, scarica il modulo dalla pagina web verti.it/gia-clienti/informazioni
Risoluzione della polizza per furto	Inviare: <ul style="list-style-type: none"> » copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente

Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 679, in materia di protezione dei dati (di seguito anche "GDPR"), prevede in capo a Verti Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Alessandro Volta, 16 - 20093 Cologno Monzese (MI) - (brevemente "Verti"), in qualità di titolare del trattamento, l'obbligo di fornire al cliente e potenziale cliente la presente informativa relativamente al trattamento dei loro dati personali volontariamente forniti, nonché di tutti i dati che potrebbero essere forniti o acquisiti presso terzi (di seguito i "Dati").

Il cliente e potenziale cliente, attraverso la lettura del presente documento, viene informato in merito al trattamento dei Dati forniti a Verti, direttamente o attraverso un intermediario, e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche – anche registrate – servizi di chat online, o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo ("preventivazione") e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di dati verso paesi terzi che possa essere effettuato per le finalità descritte

nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Verti potrà consultare i dati disponibili presso banche dati, cui la stessa abbia accesso, al fine di effettuare una valutazione economico finanziaria del cliente e potenziale cliente.

Nel caso in cui i Dati forniti si riferiscano ad una persona fisica terza, diversa dal cliente e potenziale cliente, quest'ultimo garantisce di aver ottenuto il previo consenso della parte terza, per la comunicazione ed utilizzo dei suddetti Dati, e che la stessa sia stata informata delle finalità del trattamento dei dati, delle comunicazioni e degli altri termini stabiliti nel presente documento e nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei dati.

Il cliente e potenziale cliente dichiara di avere più di diciotto anni. Analogamente, nel caso in cui i Dati forniti appartengano a minori di diciotto anni, in qualità di genitore o tutore del minore, lo stesso autorizza il trattamento di tali Dati, compresi, se del caso, quelli relativi allo stato di salute, per le finalità gestionali descritte nel presente documento e nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

Il cliente e potenziale cliente garantisce l'esattezza e la veridicità dei Dati forniti, impegnandosi a mantenerli regolarmente aggiornati e a comunicare a Verti qualsiasi variazione degli stessi.

Informazioni essenziali relative alla protezione dei Dati	
Titolare del trattamento	Verti Assicurazioni S.p.A.
Finalità del trattamento	<ul style="list-style-type: none"> • preventivazione • gestione ed esecuzione del contratto assicurativo; eventuale rinnovo della polizza assicurativa; gestione e liquidazione dei sinistri; per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa. Elaborazione dei profili per l'adeguata esecuzione del contratto assicurativo • gestione integrale e centralizzata delle relazioni col Gruppo MAPFRE • comunicazione, promozione commerciale e vendita di prodotti e servizi assicurativi di Verti per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato richiesto un preventivo; analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo • previo consenso, ricerche di mercato o comunicazioni commerciali; invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza; invio di informazioni e pubblicità concernenti i prodotti e i servizi del Gruppo MAPFRE • esecuzione degli obblighi di Legge, regolamentari e conservativi
Legittimazione e base giuridica del trattamento	Esecuzione del contratto assicurativo; consenso; legittimo interesse; obblighi di Legge
Destinatari	<p>I Dati del cliente e potenziale cliente: potranno essere conosciuti all'interno di Verti, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicurativa; potranno essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, al Gruppo MAPFRE, ad Organi di Vigilanza e Controllo, enti od organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, organismi associativi propri del settore assicurativo e Società che erogano Servizi a favore di Verti.</p> <p>I Dati potranno essere trasferiti verso Paesi Terzi secondo quanto indicato nell'Informativa Supplementare.</p>
Diritti del cliente e potenziale cliente	È possibile esercitare i seguenti diritti: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità e opposizione, meglio dettagliati nell'Informativa Supplementare relativa alla protezione dei Dati.
Informazioni aggiuntive	Per informazioni aggiuntive prendere visione dell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei dati, di cui all'Allegato A.

In ogni caso, il cliente e potenziale cliente potrà revocare i consensi prestati in qualsiasi momento, secondo quanto specificato nell'Informativa Supplementare, relativa alla protezione dei Dati, di cui all'Allegato A.

ALLEGATO A

1. Titolare del Trattamento

Le informazioni e/o i Dati personali volontariamente comunicati o acquisiti presso Terzi, nonché tutti i dati che potrebbero essere comunicati (di seguito i Dati) dal cliente e potenziale cliente (di seguito anche: l'interessato) inclusi, se comunicati, anche i Dati relativi allo stato di salute sono conservati in una banca dati il cui Titolare è:

- **Denominazione:** Verti Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche Verti) Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 12244220153
- **Indirizzo postale:** Via A. Volta 16, 20093 Cologno Monzese (MI)
- **Recapito Telefonico:** + 39 02217251
- **Indirizzo web:** www.verti.it/contattaci - Sezione Privacy
- **Contatto del Data Protection Officer:** DPO@verti.it

Il Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679 è il Legale rappresentante. L'elenco costantemente aggiornato dei responsabili del trattamento eventualmente designati da Verti Assicurazioni S.p.A. è disponibile presso la sede del titolare.

2. Finalità del trattamento dei Dati

Verti tratterà tutti i Dati forniti dal cliente e potenziale cliente, direttamente o attraverso un intermediario, eventualmente integrati con Dati raccolti presso Terzi, inclusi i dati disponibili presso la banca dati gestita dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) per conto del Centro di informazione nazionale e i Dati disponibili presso le banche dati gestite dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni), e quelli ottenuti attraverso conversazioni telefoniche o come conseguenza della navigazione su pagine Internet di Verti o tramite altri mezzi, per il calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo e/o per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo, per la richiesta di qualsiasi servizio o prodotto, anche dopo il termine del rapporto precontrattuale e/o contrattuale incluso, se del caso, qualsiasi comunicazione o trasferimento di Dati verso Paesi Terzi possa essere effettuato, per le seguenti finalità:

- a) calcolo del preventivo finalizzato all'eventuale successiva stipula di un contratto assicurativo (Preventivazione) mediante una delle seguenti modalità:
 - i. inserendo tutti i Dati, necessariamente richiesti, in modo dettagliato, secondo la procedura ordinaria di Preventivazione; per il calcolo del preventivo per una polizza della Responsabilità civile per un veicolo ed eventuali garanzie accessorie, inserendo solamente alcuni dati specifici tra cui: targa del veicolo e data di nascita del Proprietario che ci consentono l'acquisizione in via automatica dei dati relativi al veicolo (marca, modello, immatricolazione, scadenza eventuale copertura assicurativa in corso, classe di merito Bonus Malus, etc.) presso la banca dati gestita dall'ANIA per conto del Centro di informazione nazionale, Dati che comunque la procedura consente di modificare sulla base della documentazione ufficiale (ad esempio carta di circolazione, attestato di rischio) al fine di ottenere la così detta Preventivazione veloce. Omettendo tali Dati, non obbligatori, si otterrà una quotazione anonima che

- ii. potrà essere successivamente trasformata, a sua scelta, in un preventivo generato in base alla procedura ordinaria previa indicazione da parte sua di tutti i dati necessari.

La finalità di Preventivazione comprende il trattamento dei Dati raccolti presso l'interessato ed anche presso altre banche dati a cui il titolare possa avere accesso per la valutazione economico finanziaria del cliente, per la quantificazione del premio e per l'adempimento di ogni obbligo di Legge richiesto nell'ambito dell'esercizio dell'attività assicurativa, prevenzioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo. Il preventivo sarà comunicato al richiedente mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito che sono stati spontaneamente indicati nella richiesta del servizio. Il servizio di Preventivazione prevede l'ulteriore riutilizzo dei dati di recapito al fine dell'invio a scadenza del suo contratto assicurativo di una email con l'invito ad aggiornare la propria quotazione rispetto a quella ottenuta in occasione della precedente richiesta formulata. Qualora il cliente e potenziale cliente decidesse di procedere al pagamento dei premi della polizza tramite carta di pagamento i Dati includeranno anche quelli relativi alla sua carta di pagamento e quelli bancari necessari per le operazioni di pagamento. A tal fine Verti la informa che controllerà e aggiornerà i dati relativi alla carta di pagamento con soggetti del settore creditizio e bancario a ciò preposti, al fine di una corretta gestione della sua pratica nel corso del tempo. Le comunicazioni relative al contratto assicurativo saranno gestite mediante l'uso della posta, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce, ai dati di recapito indicati dall'interessato. Ai medesimi Dati di recapito potranno essere inviati avvisi di scadenza assieme ad una proposta per il rinnovo della polizza assicurativa ed eventuali garanzie accessorie:

- b) gestione ed esecuzione del contratto assicurativo stesso, eventuale rinnovo della polizza assicurativa, gestione e liquidazione dei sinistri e per ogni altra attività attinente esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a cui Verti è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge adempimento di ogni obbligo di Legge relativo al contratto assicurativo o alla mera proposta di cui sopra ed all'esercizio dell'attività assicurativa, gestione ed oneroso contenzioso giudiziale e stragiudiziale nonché in generale esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, valutazione e delimitazione del rischio, prevenzioni ed investigazioni delle frodi e del finanziamento del terrorismo, analisi di nuovi mercati assicurativi, gestione e controllo interno, adeguamento dei sistemi e delle piattaforme informatiche di relazione con i clienti, attività statisticotarifarie
- c) trattamento, monitoraggio e aggiornamento di qualsiasi richiesta di informazioni, negoziazione, rapporto precontrattuale e/o contrattuale, di una qualsiasi delle diverse Società del Gruppo MAPFRE, e la gestione delle attività con intermediari assicurativi. L'implementazione e la gestione integrale e centralizzata della relazione del cliente e potenziale cliente con le diverse Società del Gruppo MAPFRE
- d) comunicazione e promozione commerciale e di
- e) vendita di prodotti e servizi assicurativi della Società per lo stesso ramo assicurativo del prodotto per cui è stato

richiesto un preventivo, indirizzata ai dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi come Short Messaging System (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network, secondo quanto previsto dal Regolamento n. 34/2010 dell'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Analisi della qualità percepita dal cliente in merito a prodotti e/o servizi resi da Verti per la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo indirizzata ai Dati di recapito già comunicati, a mezzo posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali Short Messaging System (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network

- f) previo suo consenso, invio di materiale pubblicitario, vendita a distanza, compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali, mediante posta tradizionale, posta elettronica, telefono anche cellulare, servizi di invio testi quali short messaging system (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network. Riterremo il suo consenso ricomprendere anche l'autorizzazione all'invio di messaggi secondo sistemi di posta tradizionale.

Tutti i dati raccolti, nonché i trattamenti e le finalità sopra indicati sono necessari o correlati alla corretta implementazione, sviluppo e controllo del rapporto contrattuale.

Al fine di eseguire correttamente il contratto di assicurazione e di essere in grado di offrire al cliente e potenziale cliente prodotti e servizi in linea con il suo profilo di rischio ed i suoi interessi, sulla base delle informazioni fornite, verranno elaborati diversi profili adeguati a interessi e necessità del cliente e potenziale cliente e alla strategia aziendale del Gruppo MAPFRE, e di conseguenza, sulla base di detti profili saranno adottate delle decisioni automatizzate.

3. Modalità del trattamento dei Dati

Il trattamento per le finalità sopra esposte è effettuato sia con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con modalità cartacee ed è svolto direttamente dall'organizzazione di Verti attraverso i propri sistemi informativi ovvero del Gruppo MAPFRE a cui appartiene, in Italia e all'interno dell'Unione Europea; da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della così detta catena assicurativa; nonché da Società di servizi, che sono state da noi nominate responsabili del trattamento. Per l'attività di prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo il titolare si avvale di sistemi informativi ed apposite banche dati realizzati e gestiti in modo accentrato dalla Società capogruppo. La comunicazione dei preventivi ed ogni altra successiva comunicazione necessaria alla gestione del contratto assicurativo e un suo eventuale rinnovo sarà effettuata, a sua scelta e secondo quanto indicato nella richiesta di preventivo o al momento della stipula della polizza o anche successivamente, mediante l'uso della posta, della posta elettronica o mediante altre tecniche di comunicazione a distanza ovvero all'interno di un social network a cui l'utente aderisce.

4. Dati relativi allo stato di salute

Ai fini della Preventivazione non è prevista la raccolta ed il trattamento di Dati relativi allo stato di salute da parte di Verti. In caso di sinistro, Verti potrebbe avere la necessità di ricorrere a visite mediche, o comunque gestire i Dati relativi allo stato di salute dell'interessato, relativi ad analisi, cartelle cliniche, pareri e così via, finalizzati alla gestione della

richiesta di risarcimento. Tali Dati potranno essere eventualmente comunicati alla controparte assicurativa, e saranno comunicati alle categorie di soggetti indicate al punto 7 c), per le sole finalità di cui al punto 2 b).

5. Periodo di conservazione dei Dati

Se la Preventivazione non conduce alla conclusione del contratto, i Dati raccolti, in assenza di consenso, vengono conservati solo per 12 mesi e 15 giorni e subito dopo cancellati. Se la Preventivazione, invece, conduce alla conclusione del contratto assicurativo i Dati forniti saranno conservati per il periodo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: (i) l'obbligo di conservazione stabilito dalla Legge; (ii) durata del rapporto contrattuale e responsabilità derivanti dal suddetto rapporto; e (iii) richiesta di cancellazione da parte dell'interessato, laddove effettuata.

6. Legittimazione per il trattamento dei Dati

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei Dati comunicati dall'interessato, inclusi quelli relativi allo stato di salute, per le finalità specificate al precedente punto 2 è l'esecuzione del contratto assicurativo.

La base giuridica per il compimento di ricerche di mercato e per l'offerta futura di prodotti e servizi di cui al precedente punto 2 è il consenso che l'interessato ha prestato, senza che la revoca dello stesso condizioni la gestione ed esecuzione del contratto assicurativo.

Il cliente e potenziale cliente dovrà comunicare a Verti i suoi Dati per la sottoscrizione del contratto di assicurazione. L'eventuale rifiuto da parte sua di conferire i Dati richiesti comporterebbe l'impossibilità da parte di Verti di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o rinnovare il contratto assicurativo o di gestire e liquidare i sinistri.

7. Destinatari dei Dati

I Dati del cliente e potenziale cliente potranno:

a) essere conosciuti all'interno di Verti tra i dipendenti di volta in volta addetti alla gestione della sua posizione, nonché dagli addetti facenti parte della così detta catena assicurativa. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti necessari alla prestazione della Preventivazione nonché a Terzi debitamente nominati come responsabili, per finalità di cui al precedente punto 2, il cui elenco è costantemente tenuto aggiornato presso il Titolare. I suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati al Gruppo MAPFRE al fine di dare corso alle verifiche finalizzate alla prevenzione delle frodi e del finanziamento del terrorismo mediante i sistemi centralizzati gestiti da quest'ultima

b) essere comunicati a tutte le Società del Gruppo MAPFRE (www.mapfre.com), alle Società controllate e partecipate, alla

Fondazione MAPFRE, al fine di condurre una gestione completa e centralizzata dei rapporti tra l'interessato ed il Gruppo MAPFRE

c) con inclusione di quelli relativi allo stato di salute, essere comunicati per l'adempimento di tutti gli obblighi di Legge e di contratto:

- agli altri soggetti del settore assicurativo (così detta catena assicurativa) quali assicuratori di controparte (comprese le Compagnie o le Società cui sia affidata la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, quelli esercenti il ramo assistenza e tutela giudiziaria), coassicuratori (eventualmente indicati nel contratto) e riassicuratori; mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; medici legali, legali, periti e

consulenti di Verti, nonché a Istituti Bancari e di credito operatori postali e corrieri, Società di servizi per il quietanzamento, ai fini della corretta esecuzione del pagamento dei premi assicurativi legati alla stipula della polizza e degli eventuali rimborsi

- ad Organi di Vigilanza e Controllo, quali l'IVASS, nonché ad altri Enti od Organismi titolari di banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei Dati è obbligatoria (come ad esempio l'Ufficio Italiano Cambi, il Casellario Centrale Infortuni, il Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione Civile)
- ad organismi associativi propri del settore assicurativo quali l'ANIA (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici), CARD (Consorzio per la Convenzione Risarcimento Diretto) e l'UCI (Ufficio Centrale Italiano), come richiesto dalle disposizioni applicabili alle società di assicurazione
- Società di servizi informatici e telematici, di archiviazione Dati, di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento di sinistri; società per il supporto alle attività di gestione aziendale, inclusi i servizi postali; Società di revisione e consulenza; studi legali e tributari; Società di informazione commerciale per la gestione di rischi finanziari; Società di servizi per la prevenzione ed il controllo delle frodi; Società di recupero crediti.

Nell'ambito delle comunicazioni sopra descritte, i trasferimenti di Dati possono essere effettuati verso Paesi Terzi o verso organizzazioni internazionali, indipendentemente dal fatto che esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione Europea in tal senso. I trasferimenti di Dati verso Paesi Terzi che non siano in grado di garantire un livello di protezione dei dati adeguato dovranno essere effettuati solo in condizioni eccezionali e solo se necessari per il pieno sviluppo del rapporto contrattuale.

Il Gruppo MAPFRE - e, quindi, Verti - possiede clausole standard in merito alla protezione dei dati al fine di garantire la protezione dei Dati del cliente e potenziale cliente come parte della comunicazione e del trasferimento dei Dati stessi verso Paesi Terzi in cui possono essere utilizzati.

8. Accesso all'Area Personale e relativi servizi

L'accesso all'Area Personale e relativi servizi richiede un'identificazione univoca dell'utente.

Durante la navigazione viene chiesto di scegliere ed indicare le proprie credenziali di accesso ("Username" e "Password"). Lo Username è un indirizzo di posta elettronica scelto dall'utente; la Password è costituita da una combinazione segreta di caratteri (lettere e/o numeri) a scelta individuale dell'utente.

Il conferimento di tali Dati è totalmente facoltativo, tuttavia il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di poter fruire di alcuni servizi on-line.

Per motivi di sicurezza, le credenziali di accesso non devono essere comunicate a nessuno, sono individuali. In caso di comunicazione non autorizzata delle credenziali (ad es. a coniugi o figli o terze persone) la Compagnia non si assume alcuna responsabilità. In caso di richiesta di cancellazione dei Dati anche le credenziali di accesso saranno definitivamente cancellate: in conseguenza potrebbero in seguito essere "occupate" da altro utente che disponga di

una combinazione identica e quindi non essere più disponibili in caso di nuovo preventivo.

9. Diritti dell'interessato

In base ai termini ed alle finalità stabiliti dalla normativa vigente, l'interessato ha i seguenti diritti:

- ottenere conferma, da parte di Verti, che sia in o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento
- richiedere la rettifica di Dati inesatti
- richiedere la cancellazione dei Dati nel caso in cui, tra le altre ragioni, gli stessi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati richiesti; in tal caso, Verti cesserà di trattare i Dati, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
- richiedere l'applicazione della limitazione del trattamento dei Dati, nel qual caso gli stessi potranno essere trattati solo previo consenso del soggetto interessato; fanno eccezione la conservazione dei dati stessi e l'utilizzo per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto o per la protezione dei diritti di altri soggetti fisici o giuridici o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione Europea o di uno Stato Membro
- opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi al trattamento dei suoi Dati, in tal caso, Verti dovrà cessare di trattare i dati stessi, fatto salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la difesa contro possibili reclami
- ricevere, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i Dati forniti dal soggetto a Verti o richiedere che Verti li trasferisca direttamente ad un altro titolare quando tecnicamente possibile
- revocare il consenso concesso, se pertinente, per le finalità specificate nel precedente punto 2 senza pregiudicare la legittimità del trattamento sulla base del consenso fornito precedentemente alla revoca

Nel caso in cui il cliente e potenziale cliente si opponga al trattamento dei suoi Dati per finalità di marketing diretto con modalità elettroniche, come i (servizi di invio testi quali Short Messaging System (SMS), servizi di messaggistica istantanea o social network), per ragioni inerenti l'organizzazione sistemi interni di Verti, tale opposizione si riterrà estesa anche all'invio di comunicazioni commerciali attraverso modalità tradizionali (posta cartacea e contatto telefonico da parte di un operatore) e Verti non sarà più in grado di operare alcun invio per tale finalità.

I diritti di accesso sopra menzionati, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, e portabilità dei dati potranno essere esercitati direttamente dall'interessato o da un suo rappresentante legale o volontario, mediante richiesta rivolta al Responsabile nominato (Legale rappresentante, Verti Assicurazioni S.p.A., Via Alessandro Volta, 16 – 20093 Cologno Monzese (Mi) oppure collegandosi al sito www.verti.it/contattaci, sezione Privacy, e comunicandoci la Sua richiesta.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo alla competente Autorità di controllo

ALLEGATO n. 3 e 4

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL PRIMO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

In conformità all'Allegato 3 – Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

IMPRESA CHE OPERA IN QUALITÀ DI DISTRIBUTORE

Sezione I - Informazioni generali sull'impresa che opera in qualità di distributore

- Verti Assicurazioni S.p.A. è una Società soggetta alla direzione e coordinamento di MAPFRE INTERNACIONAL, S.A.
- Verti Assicurazioni S.p.A. è iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS e ne è soggetta a controllo.
- Sede legale: via A. Volta, 16 20093 Cologno Monzese (MI), Italia
- Recapito Telefonico: 0221092300 - Email: informazioni@verti.it; - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): verti@pec.verti.it
- Sito internet: www.verti.it Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'impresa possono essere verificati consultando il sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'impresa preponente. I reclami all'impresa devono essere presentati ai recapiti e secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All'impresa assicuratrice. Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo – alla sezione COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? – All'IVASS.
- Al Contraente è riconosciuta la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e indicati nel DIP aggiuntivo alla sezione PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

In conformità all'Allegato 4 – Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. – iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

Sezione I – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Contattando il servizio clienti di Verti il cliente potrà ricevere le informazioni e l'assistenza al fine di scegliere il prodotto più indicato. La Compagnia non fornisce una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del Contraente.

Sezione II – Informazioni relative alle remunerazioni Il personale dipendente di Verti, direttamente coinvolto nella distribuzione del contratto di assicurazione, percepisce una retribuzione annua lorda regolamentata dalle tabelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione.

A tale compenso si aggiunge una componente variabile subordinata al raggiungimento di obiettivi di produzione, qualitativi e quantitativi, che non è incluso nel premio assicurativo corrisposto dall'Assicurato.

ALLEGATO 4 TER

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

In conformità all'Allegato 4-ter – Regolamento Ivass n. 40/2018

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo sul proprio sito internet, ove esistente. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna al contraente/aderente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Impresa distributrice e numero di iscrizione all'Albo delle Imprese: Verti Assicurazioni S.p.A. – iscritta alla Sez. I, al n. 1.00134, dell'Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall'IVASS.

SEZIONE I - REGOLE GENERALI PER LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata

SOMMARIO

DIP	2
DIP AGGIUNTIVO	4
GLOSSARIO	9
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.....	11
1.NORME GENERALI	11
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	11
2 – Responsabilità Civile auto	16
ALLEGATO 1 – La disciplina del Bonus Malus.....	17
Allegato 2 – Modifiche alla polizza	21
Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679	22
ALLEGATO A	23
ALLEGATO n. 3 e 4.....	26
ALLEGATO 4 TER.....	27